

- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2002, n. 244.**
 Concessione mineraria di acqua minerale "S. Luca" in Comune di Guarctino (FR). Approvazione progetto realizzazione condotta adduzione acqua minerale da captazione della sorgente S. Luca alla condotta esistente in prossimità dell'impianto di imbottigliamento "Filette" Pag. 32
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2002, n. 257.**
 Conferma delle autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento alle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche ai sensi della D.G.R. n. 351/2000 Pag. 32
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 277.**
 Trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi all'autorizzazione alla produzione, preparazione, distribuzione, vendita ed utilizzo dei mangimi medicinali e prodotti intermedi nonché dei laboratori di analisi che effettuano conto terzi i controlli quali-quantitativi dei principi attivi contenuti nei mangimi medicinali e prodotti intermedi. Modalità operative Pag. 34
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 278.**
 Decreto ministeriale 16 maggio 2001 n. 306. Trasferimento alle Regioni delle competenze autorizzative in materia di vendita diretta e all'ingrosso di medicinali veterinari. Modalità operative Pag. 35
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 303.**
 Comune di Sgurgola (FR). Variante al P.R.G. per la realizzazione di un centro polivalente culturale, sport, tempo libero. Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, artt. 5 e 6. (Delibera consiliare n. 26 del 20 giugno 2001). Approvazione Pag. 36
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 308.**
 Elezioni rinnovo consiglio amministrazione Università agraria di Mugnano in Teverina, frazione del Comune di Bomarzo (VT) Pag. 38
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 315.**
 Giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo sanitario del S.S.N. dei medici specialisti ambulatoriali. Approvazione atti commissione esaminatrice. Rettifica dott. Giuseppe Politano. Deliberazione Giunta regionale n. 520/2001 Pag. 38
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 316.**
 Giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo medico del S.S.N. di incaricati del servizio di guardia medica e medici nei servizi: ammissione ed esclusione dei candidati. Rettifica deliberazione Giunta regionale n. 1665/2001. Pag. 39
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2002, n. 356.**
 IPAB Enti di beneficenza Fondazione Agosti di Bagnoregio (VT). Rinnovo consiglio di amministrazione. Pag. 39
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2002, n. 357.**
 IPAB Casa di riposo S. Giuseppe di Acquapendente (VT). Rinnovo consiglio di amministrazione Pag. 40
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2002, n. 375.**
 Criteri ed indirizzi per la valutazione degli interventi pubblici e privati contenuti nei programmi di recupero urbano del Comune di Roma, ai fini della sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 Pag. 41
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 55.**
 Legge regionale 25 maggio 1989, n. 27 concernente: "Costituzione dell'Istituto Montecelio per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad essa connesse". Istituto "Montecelio", proroga commissario Pag. 44
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2002, n. 103.**
 Trattamento economico da corrispondere ai membri esterni del Comitato regionale per il Territorio. Integrazione D.P.G.R. n. 54 del 4 febbraio 2002 Pag. 44
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2002, n. 104.**
 Legge regionale 1 settembre 1999 n. 17. Commissione regionale per l'artigianato. Sostituzione componente. Pag. 45
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2002, n. 107.**
 Decreto Presidente Giunta regionale n. 2099 del 12 novembre 1996 concernente: Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU "La Sapienza". Nomina consiglio di amministrazione. Sostituzione componente Pag. 46
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2002, n. 108.**
 Integrazione e rettifica decreto Presidente Giunta regionale del Lazio n. 490 del 7 agosto 2001 concernente: "Nomina dei componenti della commissione di studio per le problematiche afferenti le prestazioni odontoiatriche" .. Pag. 46
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2002, n. 112.**
 Legge regionale n. 51/94, art. 31, comma 1, lett. b). Consorzio volontario tra le ADISU denominato Pagaso. Nomina collegio revisore dei conti Pag. 47

OGGETTO : Conferma delle autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento alle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche ai sensi della DGR 351/2000

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTA la LR 14 luglio 1983 n° 49 relativa a : " Organizzazione del Servizio dipartimentale di salute mentale

VISTA la DCR del 27 marzo 1985 n° 1224 relativa all'attuazione della predetta LR 49/83

VISTO il DPCM 22 dicembre 1989 concernente:" Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e Province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali"

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502, così come modificato dal dlgs. 517, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n° 421

VISTO il DPR 7 aprile 1994 " Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1994-1996"

VISTO il DPR 14 gennaio 1997 : " Approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private

PRESO ATTO della DGR del 3 febbraio 1998 n° 144 riguardante : " Aggiornamento rette a favore di strutture psichiatriche residenziali (Comunità Terapeutico-riabilitative) private

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999 n°229 riguardante : Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art 1 della legge 30 novembre 1998 n° 419

VISTO il Progetto Obiettivo Nazionale:Tutela salute mentale 1998-2000 approvato con DPR 10 novembre 1999



4

VISTA la DGR dell'8 febbraio 2000 n° 236 concernente : " Approvazione progetto obiettivo regionale : " Promozione e tutela salute mentale 2000-2002 " ; Attuazione del Progetto obiettivo nazionale : " Tutela salute mentale 1998-2000" approvato con DPR 10 novembre 1999

VISTA LA DGR del 15 febbraio 2000 n° 350 concernente : " Revoca DGR 11887 e 11891/88 riguardanti:" Attuazione della DCR 1224/85 : Requisiti e caratteristiche delle Comunità Terapeutiche e Comunità riabilitative (DGR 11887) e Centri diurni e Day Hospital (DGR 11891) . Direttive per la stipula di convenzioni fra le UUSLL Enti Pubblici o Privati o Case di cura private neuropsichiatriche convenzionate per l'attivazione di Comunità terapeutiche e RR (11887 e CD e DH 11891)

CONSIDERATO che il provvedimento di revoca di cui al comma precedente era motivato dalla circostanza che le disposizioni contenute nelle DGR 11887 e 11891/88 non risultavano pienamente puntuali rispetto ai requisiti del DPR 14.01.1997

VISTA la DGR del 15 febbraio 2000 n° 351 concernente : " Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale" con la quale oltre a superare il concetto relativo al convenzionamento delle strutture, si recepiscono formalmente i requisiti del DPR 14.01.97, sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali , con la definizione della superficie utile funzionale della struttura in relazione a ciascun ospite, che quelli organizzativi e tecnici con particolare riferimento al personale

RITENUTO che la DGR 351/2000 non innova rispetto alla tipologia degli spazi individuali e collettivi da garantire agli ospiti, ma ne precisa l'ampiezza per rispettare i parametri indicati dal DPCM del 22 dicembre 1989 ,come richiamato dal DPR 14 gennaio 1997, prevedendo, altresì, una dotazione organica maggiore rispetto a quella prevista dalle precedenti deliberazioni revocate

PRESO ATTO che le Comunità Terapeutiche, Riabilitative ed i Centri diurni di cui all'allegato A , sono stati autorizzati prima dell'entrata in vigore della DGR 351/2000 e sulla base degli standards previsti dalle più volte citate DGR 11887 e 11891/88, revocate dalla DGR 350/2000

VISTA la nota prot 338 del 13 aprile 2000 con la quale, il Dirigente dell'Ufficio Speciale Tutela soggetti deboli Prof Tommaso Losavio, ha ritenuto di " dover precisare che le autorizzazioni già rilasciate dalla scrivente Amministrazione regionale risultano valide in quanto non contrastano con la vigente normativa in tema di requisiti igienico-sanitari-strutturali..."

VISTA la nota prot 1714 del 3 ottobre 2000 , a firma del successivo Dirigente del suddetto Ufficio Dr Francesco Valeriani, con la quale si ribadisce che i requisiti autorizzativi fissati dalla DGR 351/2000 non sono in contrasto con quelli fissati dalle precedenti deliberazioni revocate

RITENUTO, comunque, di procedere formalmente alla conferma della validità delle autorizzazioni concesse alle strutture di cui al citato allegato A, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione

RITENUTO di dover incaricare le Aziende Sanitarie Locali ,competenti territorialmente, di verificare presso ciascuna struttura compresa nell'allegato A, entro un mese dalla notifica della presente deliberazione, se la consistenza del personale in servizio rispetta i parametri indicati nella DGR 351/2000

RITENUTO ,in caso di rilevata difformità notificata dalla ASL, che le strutture interessate debbano adeguarsi entro il mese successivo a detta verifica ,dandone comunicazione alla competente ASL e all'Assessorato regionale alla Sanità

RITENUTO , altresì, di incaricare le AASSLL di effettuare la verifica per quanto riguarda il possesso dei requisiti strutturali così come definiti nella DGR 351/2000, entro il termine massimo di due mesi, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità per i successivi provvedimenti connessi ai tempi ed alle modalità di adeguamento strutturale

all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutto quanto espresso nelle premesse e che s'intende integralmente riportato e di:

- confermare la validità delle autorizzazioni concesse alle strutture di cui all'allegato A che è parte integrante della presente deliberazione;
- incaricare le Aziende Sanitarie Locali di verificare, presso ciascuna struttura compresa nell'allegato A :
 - °entro un mese dalla notifica della presente deliberazione, se la consistenza del personale in servizio rispetta i parametri indicati nella DGR 351 /2000. In caso di rilevata difformità notificata dalla ASL le strutture interessate debbono adeguarsi entro il mese successivo a detta verifica, dandone comunicazione alla competente ASL e all'Assessorato regionale alla Sanità
 - °entro il termine massimo di due mesi , il possesso dei requisiti strutturali così come definiti nella DGR 351/2000 , dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità per i successivi provvedimenti connessi ai tempi ed alle modalità di adeguamento strutturale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

04 MAR. 2002

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

ELENCO DELLE STRUTTURE PSICHIATRICHE PRIVATE AUTORIZZATE AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N° 11887 e 11891 / 1988

COMUNITA' TERAPEUTICHE E RIABILITATIVE

- ESSERCI
EX HOTEL IL BRIGANTE
TERRACINA (LT)
Decreto n° 2081 del 6 novembre 1996
- GLEDHILL
VIA TRILUSSA,41 – ALBANO (RM)
Decreto n° 1685 del 6 agosto 1997
- GLEDHILL
VIA COLLE CAVALIERI,32
LANUVIO – (RM)
Decreto n° 483 del 16 giugno 2000*
*valido fino al 16 giugno 2002
- HELIOS
VIA PARAVIA,250 – Roma
Decreto n° 283 del 17 aprile 2000
- INSIEME

LOCALITA' CERRI APRANO
VIA AUSENTE
SS. COSMA E DAMIANO (LT)
Decreto n° 286 del 18 febbraio 1993
- INSIEME 2
VIA AUSENTE KM 2.750
SS COSMA E DAMIANO (LT)
Decreto n° 3072 del 15.12.1994
- INSIEME 1
VIA PENITRO A MONTE
FORMIA (LT)
Decreto n° 817 del 14 maggio 1996
- LA GRANDE MONTAGNA
VIA TOSCANINI, 17 –MARINO (RM)
Decreto n° 1923 del 12 ottobre 1993
- MAJEUSIS
COLLE DEL FAGIANO,64 – Capena (RM)
Decreto n° 567 del 27 marzo 1995
- MORGAGNI
VIA VARVARIANA,64 – Roma
Decreto n° 1509 del 7 agosto 1998

Handwritten signature

Handwritten mark

REVERIE	VIA MONCENISIO , 20 – Roma Decreto n° 31 del 13 gennaio 1998
REVERIE	VIA MADONNA 2 PONTI Km 3.300- Capena (RM) Decreto n° 568 del 27 marzo 1995
SETTEVILLE	VIA TIBURTINA, 258 – Setteville di Guidonia (RM) Decreto n° 389 del 16 marzo 1994
VILLA COSTANZA	VIA J.F. KENNEDY, 12 – Rocca Priora (RM) Decreto n° 1074 del 21 luglio 1998
VILLA NUOVA VON SIEBENTHALL	VIA LEGA LATINA, 6-Genzano (RM) Decreto n° 2939 del 6 dicembre 1994
LE PALME E GLI OLEANDRI	S. ELIA FIUMERAPIDO (FR) Decreto n° 1969 del 24 ottobre 1995
CENTRI DIURNO	
BARBARA DAPRA'	VIA DEL CASALETTO, 538 _ Roma Decreto n° 42 del 9 gennaio 1997
INFORMARE	VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 25 – Roma Decreto n° 1793 del 12 agosto 1994
ITER	VIA MONTE PRAMAGGIORE, 16-Roma Decreto n° 516 del 5 aprile 1994
RESIDENZA MORGAGNI	VIA VARVARIANA, 64 –Roma Decreto n° 1509 del 7 agosto 1998
REVERIE	VIA MADONNA 2 PONTI KM 3.300 CAPENA (RM) Decreto n° 568 del 27 marzo 1995



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

PROVINCIA GIUNTA
178950 11.01100
SETTEMBRE

*Veruca
H/10/00*

Area 1062 Servizio

Roma, li - 3 OTT. 2000

Prot. N. 1764

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI
ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SERVIZIO 1/B/2
S E D E

Oggetto:

OGGETTO : DGR 351/2000- Strutture residenziali

Con riferimento alla nota prot. 170788 del 7 settembre 2000 concernente l'atto deliberativo indicato in oggetto, si rappresenta che lo stesso avente per oggetto: "Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale" stabilisce i requisiti strutturali di alcune tipologie sanitarie, tra cui le cosiddette "CO.di.CO".

La deliberazione in argomento è, comunque, il risultato di un aggiornamento, peraltro dovuto, da parte dell'organo deliberante, della disciplina riguardante le strutture psichiatriche, residenziali e non, alla luce delle normative succedutesi nel corso degli anni.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione non ha ritenuto opportuno inserire nel provvedimento in questione norme transitorie, sia per il fatto che l'adeguamento delle strutture preesistenti ai nuovi criteri non è strutturale ma incide solo in maniera irrilevante sulla dotazione organica, e sia perché lascia libera scelta agli interessati di aderire o meno alle nuove tipologie assistenziali proposte, senza per questo, in caso contrario modificare i rapporti preesistenti con l'amministrazione regionale.

Infatti, alla luce di quanto sopra la DGR 351/00 non lede le posizioni dei soggetti destinatari, ma anzi offre loro un ventaglio di strutture da realizzare, certamente più ricco di quello precedente.

IL DIRIGENTE
(Dr. Francesco Valeriani)

nc
[Signature]

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA GIUNTA
ARRIVO
11 OTT. 2000
11B12



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

*Veronica
10/10/00*

PROVINCIA DI ROMA
178950 11.01100
SIST. ...

Area 1061 Servizio

Prot. N. 1764

Oggetto:

Roma, lì **- 3 OTT. 2000**

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI
ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SERVIZIO 1/B/2
S E D E

OGGETTO : DGR 351/2000- Strutture residenziali

Con riferimento alla nota prot. 170788 del 7 settembre 2000 concernente l'atto deliberativo indicato in oggetto, si rappresenta che lo stesso avente per oggetto: "Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale" stabilisce i requisiti strutturali di alcune tipologie sanitarie, tra cui le cosiddette "CO.di.CO".

La deliberazione in argomento è, comunque, il risultato di un aggiornamento, peraltro dovuto, da parte dell'organo deliberante, della disciplina riguardante le strutture psichiatriche, residenziali e non, alla luce delle normative succedutesi nel corso degli anni.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione non ha ritenuto opportuno inserire nel provvedimento in questione norme transitorie, sia per il fatto che l'adeguamento delle strutture preesistenti ai nuovi criteri non è strutturale ma incide solo in maniera irrilevante sulla dotazione organica, e sia perché lascia libera scelta agli interessati di aderire o meno alle nuove tipologie assistenziali proposte, senza per questo, in caso contrario modificare i rapporti preesistenti con l'amministrazione regionale.

Infatti, alla luce di quanto sopra la DGR 351/00 non lede le posizioni dei soggetti destinatari, ma anzi offre loro un ventaglio di strutture da realizzare, certamente più ricco di quello precedente.

Handwritten mark

Handwritten signature

IL DIRIGENTE
(Dr. Francesco Valeriani)

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA GIUNTA
ARRIVO
11 OTT. 2000
11B12



REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

DIPARTIMENTO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
10 K 1 UFFICIO SPECIALE
TUTELA SOGGETTI DEBOLI

Roma, il **13 APR. 2000**

SERVIZIO 10 K 1/1

PROCT 338

AL PRESIDENTE NAZIONALE FENASCOF
DOTT. GIOVANNI GIUSTI

Facendo seguito al Fax del 10.04.2000 inviato dalla SV in modo informale, poichè privo di firma, si porta a conoscenza di codesta Federazione che la Giunta regionale ha recentemente approvato le seguenti deliberazioni: n° 350 e 351 del 15.02.2000, la prima riguardante la revoca delle precedenti DGR 11887 e 11891/88 e la seconda con la quale vengono fissati i criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale.

Mediante le succitate deliberazioni lo scrivente Assessore ha potuto aggiornare la tipologia delle strutture psichiatriche, nonché le procedure autorizzative alla luce della vigente normativa.

Infatti, il DPR 14 gennaio 1997, oltre a fissare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie richiamando all'uso anche i requisiti previsti dal DPCM 22/12/1989- definisce e differenzia le strutture residenziali psichiatriche in tre tipologie: terapeutico-riabilitative, socio-riabilitative a più elevata intensità e socio-riabilitative a minore intensità.

Tale differenziazione ha consentito di poter, per la prima volta, annoverare tra le strutture sanitarie psichiatriche altresì quelle socio-riabilitative, concetto reintrodotto in modo più definito ed articolato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n° 229 (meglio conosciuto come decreto Bindi) che integra e modifica il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502.

Ancora il Dlg 229 /99 agli artt 8-ter ed 8 -quater stabilisce i criteri concernenti " Autorizzazioni alla realizzazione di struttura e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie" e " Accredimento istituzionale " laddove al punto 4 recita " L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto d'indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 8 della L 15 marzo 1997 n° 59 " .

L'art.5 ,sempre del Dlg.229/99, recita : " Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502, e successive modificazioni, le regioni determinano:

a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria....omissis...."

13 APR. 2000

Roma, 11

Alla luce di quanto sopra, appare sconcordante l'immotivata e sproporzionata reazione di codesta Federazione che, si spera dettata solo dalla mancata conoscenza dell'obbligo cogente della scrivente Amministrazione regionale di provvedere all'applicazione del succitato dettame normativo.

Inoltre, le DGR 11887 e 11891/88 risultavano per alcuni versi in patente contrasto con la normativa vigente, si pensi solo all'oggetto di tali deliberazioni "Attuazione della deliberazione consiliare 1224/85- requisiti e caratteristiche delle Comunità terapeutiche e comunità residenziali riabilitative. Direttive per la stipula di convenzioni fra UU.SS.LL e enti pubblici o privati o case di cura, private neuropsichiatriche convenzionate per l'attivazione di comunità terapeutiche e comunità residenziali riabilitative".

Le deliberazioni in argomento contrastano con :

- a) Dig 502/92 (le USL sono state trasformate in Aziende- non esistono più le convenzioni, come da schema inserito nelle deliberazioni revocate, mentre è stato introdotto il concetto di accreditamento)
- b) DFR 14 gennaio 1997 (le comunità sono state unificate in comunità terapeutico-riabilitative, d'altronde già con DGR 144/98 riguardante l'aggiornamento delle rette, tale unificazione è stata applicata).

La DGR n° 350 del 15 febbraio 2000 revocando le succitate deliberazioni ha finalmente permesso di emanare, come imposto dal DLG 229/99, attraverso la DGR 351/2000 criteri autorizzativi non solo adeguati alla vigente normativa surrichiamata, ma aggiornati secondo i recenti orientamenti in tema di snellimento delle procedure burocrative (L 127/97-Legge Bassanini, laddove vengono accettate autocertificazioni).

Inoltre, la deliberazione in argomento, rispetto alle precedenti, ispirandosi a moderne scuole di pensiero nell'approccio terapeutico con il paziente psichiatrico, prevede la possibilità di affidare la responsabilità della struttura pariteticamente a psichiatri od a psicologi, riduce, da 4 unità ad 1, la presenza di infermieri professionali ed infine instaura un prezioso collegamento con i Dipartimenti di salute mentale delle AUSL rispetto alla condivisione dell'intero progetto terapeutico elaborato in modo personalizzato a favore dell'utente.

Si ritiene, infine, di dover precisare che le autorizzazioni già rilasciate dalla scrivente Amministrazione regionale risultano valide in quanto non contrastano con la vigente normativa in tema di requisiti igienico-sanitari e strutturali, come è stato ritenuto dai Dipartimenti di Prevenzione, Servizio di Igiene Pubblica e Servizio di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro delle AA.UU.SS.LL deputati all'istruttoria delle pratiche di richiesta di autorizzazioni al funzionamento delle strutture per la tutela della salute mentale.

IL DIRIGENTE
(Prof. Tommaso LOSAVIO)

Lucia

13 APR. 2000

Roma, 11

Alla luce di quanto sopra, appare sconcertante l'immotivata e sproporzionata reazione di codesta Federazione che, si spera dettata solo dalla mancata conoscenza dell'obbligo cogente della scrivente Amministrazione regionale di provvedere all'applicazione del succitato dettame normativo.

Inoltre, le DGR 11887 e 11891/88 risultavano per alcuni versi in patente contrasto con la normativa vigente, si pensi solo all'oggetto di tali deliberazioni " Attuazione della deliberazione consiliare 1224/85- requisiti e caratteristiche delle Comunità terapeutiche e comunità residenziali riabilitative. Direttive per la stipula di convenzioni fra UU.SS.LL e enti pubblici o privati o case di cura, private neuropsichiatriche convenzionate per l'attivazione di comunità terapeutiche e comunità residenziali riabilitative".

Le deliberazioni in argomento contrastano con :

- a) DLg 502/92 (le USL sono state trasformate in Aziende- non esistono più le convenzioni, come da schema inserito nelle deliberazioni revocate, mentre è stato introdotto il concetto di accreditamento)
- b) DPR 14 gennaio 1997 (le comunità sono state unificate in comunità terapeutico-riabilitative, d'altronde già con DGR 144/98 riguardante l'aggiornamento delle rette, tale unificazione è stata applicata).

La DGR n° 350 del 15 febbraio 2000 revocando le succitate deliberazioni ha finalmente permesso di emanare, come imposto dal DLG 229/99, attraverso la DGR 351/2000 criteri autorizzativi non solo adeguati alla vigente normativa surrichiamata, ma aggiornati secondo i recenti orientamenti in tema di snellimento delle procedure burocrative (L 127/97-Legge Bassanini, laddove vengono accettate autocertificazioni).

Inoltre, la deliberazione in argomento, rispetto alle precedenti, ispirandosi a moderne scuole di pensiero nell'approccio terapeutico con il paziente psichiatrico, prevede la possibilità di affidare la responsabilità della struttura pariteticamente a psichiatri od a psicologi, riduce, da 4 unità ad 1, la presenza di infermieri professionali ed infine instaura un prezioso collegamento con i Dipartimenti di salute mentale delle AUSL rispetto alla condivisione dell'intero progetto terapeutico elaborato in modo personalizzato a favore dell'utente.

Si ritiene, infine, di dover precisare che le autorizzazioni già rilasciate dalla scrivente Amministrazione regionale risultano valide in quanto non contrastano con la vigente normativa in tema di requisiti igienico-sanitari e strutturali, come è stato ritenuto dai Dipartimenti di Prevenzione, Servizio di Igiene Pubblica e Servizio di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro delle AA.UU.SS.LL deputati all'istruttoria delle pratiche di richiesta di autorizzazioni al funzionamento delle strutture per la tutela della salute mentale.

IL DIRIGENTE
(Prof. Tommaso LOSAVIO)

Ucc
ru
See